

REGOLAMENTO (CE) N. 3052/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1993

che fissa, per la campagna 1993/1994, il prezzo di riferimento delle arance dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di arance dolci, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle arance dolci raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 luglio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nei mesi di ottobre e novembre, così come dal 1° giugno al 15 luglio dell'anno successivo, rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare il prezzo di riferimento soltanto a partire dal 1° dicembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di un prezzo di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la

soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

— dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

— dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata, ai sensi dello stesso articolo 23, paragrafo 2, delle spese di trasporto per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾ ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore a partire dal 1° gennaio 1993 e quelle in vigore prima di tale data;

(⁶) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(²) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(⁵) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.